
**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI
ATTRIBUTIVI
DI VANTAGGI ECONOMICI DELLA SERVIZI
E PARCHEGGI LIGNANO SRL**

Testo approvato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi di quanto previsto al punto 7.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Società 2019/2021 si prefigge di definire le regole e procedure relative ad una delle aree di rischio “comuni e obbligatorie” previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione).
2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali la società deve attenersi per la prevenzione del rischio di corruzione nell’area relativa all’attribuzione di contributi e altri vantaggi economici, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 12 della L. n. 241/1990

Art. 2

Principi e criteri generali

1. In relazione alle attività disciplinate dal presente Regolamento, la Società riafferma quali principi fondamentali e criteri ispiratori della propria azione quelli di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza

CAPO II DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento si intende applicabile alle attività e ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine “contributi”) a favore di soggetti pubblici e privati, coerenti con le proprie finalità o con quelle istituzionali dell’Ente controllante Comune di Lignano Sabbiadoro.
2. Si considerano attribuzioni di vantaggi economici anche:
 - la richiesta, da parte di Istituzioni, Enti pubblici o privati, Associazioni, Società, Organizzazioni pubbliche e privati di disporre gratuitamente di gadget o altro materiale promozionale di proprietà della Società;
 - la concessione temporanea dell’uso a titolo gratuito di beni mobili, strutture, impianti e attrezzature della società.

Art. 2

Ambito oggettivo

1. La società può concedere contributi solo per realizzare attività o iniziative coerenti con le

attività svolte e/o con le finalità istituzionali dell'Ente controllante, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- educazione, formazione e promozione della sicurezza stradale;
- promozione e sviluppo del turismo automobilistico;
- cultura della mobilità in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- attività rientranti nell'impegno dell'Ente nel sociale;

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Fermo restando l'esclusivo ambito dei settori di cui all'articolo precedente, la società può concedere contributi solo ai seguenti soggetti:
 - a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca
 - b) persone fisiche o giuridiche che svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per la società, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente controllante;
2. La Società non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. Non possono beneficiare di contributi da parte della società:
 - a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla L. n. 190/2012;
 - b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 - c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Art. 4

Richieste di contributo

1. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda, in cui siano indicati:
 - a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
 - b) descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;
 - c) l'entità del contributo richiesto;
 - d) il conto dedicato;
 - e) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.
2. Alla predetta domanda dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata della iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per

l'Ente e consolidamento del marchio della Società);

- b) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 2 comma 1, lett. b) del presente Regolamento,
 - c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - assenza di motivi ostativi alla concessione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente regolamento;
 - regolarità rispetto agli obblighi contributivi;
 - assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - assenza di condanne passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o, comunque, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio o reati contro il patrimonio o la persona;
 - eventuali richieste di contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, nonché eventuali contributi ottenuti;
 - adozione, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del modello di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda dovrà essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 5

Concessione e revoca del contributo

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget previa delibera dell'Assemblea e successiva determina dirigenziale di autorizzazione della spesa
2. L'erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento sulla base della documentazione prodotta.
3. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 2, del presente Regolamento;
 - b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento all'eventuale adozione dei modelli di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - c) eventuali precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
 - d) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio della società;
 - f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre

in essere.

4. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo la società dovrà adottare un provvedimento di revoca con delibera motivata dell'Amministratore.

Art. 6

Rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta e una copia di tutto il materiale di documentazione della iniziativa cui si riferisce il contributo che trasmetterà alla società.
2. Per i contributi superiori a € 1.000 in allegato alla suddetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario.
3. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.
4. L'amministratore può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse della Società o dell'Ente controllante, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
5. Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora:
 - a) non realizzi l'iniziativa;
 - b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
 - c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
 - d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il contributo verrà ridotto proporzionalmente in caso di:
 - a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
 - b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

Art. 7

Liquidazione del contributo

1. La società procede alla liquidazione della somma concessa solo a conclusione delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento; non sono previste liquidazioni parziali.
2. Tutti i dati relativi al contributo sono pubblicati sul sito della Società, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 8

Rinnovo del contributo

1. È esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.